

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ermanno de Francisco | Presidente F.F. – relatore |
| Eugenio Mele | Componente |
| Fabio Mattei | Componente |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento in appello n. 6/13, proposto da Lenzokart s.r.l., concorrente n. 61, contro la decisione 28 luglio 2013, n. 18, del Collegio dei commissari sportivi della gara del 28 luglio 2013 a Castelnuovo Berardenga nell'ambito del Campionato taliano CSAI Classe 60cc mini, con la quale è stata applicata all'odierno appellante la penalità di 10 secondi, da aggiungere al tempo di gara per la formazione della relativa classifica, per comportamento non regolamentare.

FATTO

Nel corso dell'ultimo giro della gara di cui in epigrafe, il Kart n. 61 qui appellante, condotto da Fusco Giuseppe, sorpassava all'interno di un tornante il Kart n. 28 (ASD Giugliano Kart, conduttore Leonardo Marseglia); nella manovra si verificava un contatto tra i due kart, da cui derivavano danni che costringevano al ritiro il concorrente n. 28.

All'esito della gara il Collegio dei commissari sportivi, con la decisione qui appellata, applicavano al concorrente n. 61 la sanzione della penalità in tempo di 10 secondi (che implicava retrocessione del n. 61 al 21° posto della classifica di gara, con conseguente sottrazione di punteggio nell'ambito del campionato di riferimento), a seguito di segnalazione effettuata dal Direttore di gara e dopo aver visionato i filmati di essa e sentiti ambo i concorrenti coinvolti.

Come si legge in parte motiva della decisione impugnata, il Collegio dei commissari sportivi ha ravvisato nei fatti occorsi, a carico del concorrente n. 61, un *“comportamento scorretto verso altri conduttori. Le immagini mostrano che è pur vero che il contatto è avvenuto con il n. 61 davanti e all'interno della curva ma, quando il n. 28 ha iniziato la manovra per avvicinare il tornantino, il n. 61 era molto staccato e quindi il n. 28 aveva diritto di traiettoria”*.

Nel corso del presente giudizio di appello, con una prima ordinanza di integrazione del contraddittorio del 19 settembre 2013 quest'ultimo è stato

integrato nei confronti del controinteressato concorrente n. 28 Marseglia, in persona del tutore e legale rappresentante; che però non s'è presentato in udienza, facendo tuttavia pervenire una nota difensiva e chiedendo respingersi il gravame.

Successivamente, con nuova ordinanza del 19 dicembre 2013, questo Tribunale Nazionale di Appello ha ritenuto opportuno estendere ulteriormente il contraddittorio nei confronti del concorrente n. 24 (Baby Race, conduttore Abrusci Nicola) – primo graduato in classifica di gara per effetto dell'impugnata penalizzazione temporale inflitta al n. 61, e potenzialmente soggetto a retrocedere al secondo posto in caso di accoglimento del presente gravame – ai sensi (*rectius: ad exemplum*) dell'art. 105 c.p.c..

Il concorrente n. 24 Baby Race si è costituito in giudizio con memoria difensiva, assistendo all'ultima udienza e producendo materiale probatorio (fotografie e filmati della stessa gara) a propria difesa.

Il materiale disponibile è stato più volte visionato dal Collegio, sempre alla presenza delle parti presenti alle udienze.

DIRITTO

1 – Questo Tribunale Nazionale d'Appello ritiene l'appello infondato.

In estrema sintesi, le tesi sostenute dalle parti sono compendiabili come segue: secondo l'appellante, il sorpasso del concorrente n. 28 si sarebbe compiuto prima che questo effettuasse la curva, con il duplice corollario dell'insussistenza del c.d. diritto di traiettoria da parte del kart sorpassato e dell'imputabilità causale del contatto alla condotta di guida di detto veicolo, che solo tardivamente avrebbe cercato di riprendersi la posizione perduta; in tesi avversa, al contrario, il kart. n. 28 avrebbe invece effettuato il sorpasso all'interno della curva tagliando la strada – e, dunque, violando il c.d. diritto di traiettoria – al concorrente n. 28, con conseguente imputabilità del contatto al veicolo sorpassante ed essendo pertanto del tutto legittima e congruente la sanzione che è stata irrogata a quest'ultimo dal Collegio dei commissari sportivi.

2 – Il Tribunale ha reiterato più volte la visione dei filmati di gara, con l'ausilio sempre delle parti presenti, per formarsi un più sicuro convincimento.

Si è infatti trattato, indubbiamente, di una manovra spettacolare; ma, ciò nondimeno, in questa sede va vagliata la regolarità, o meno, della condotta di guida serbata in gara dai due concorrente coinvolti (n. 61 e n. 28).

Questo Tribunale, in esito ad accurate e reiterate valutazioni del materiale istruttorio esaminato, è infine pervenuto al convincimento dell'irregolarità della manovra di sorpasso effettuata dal concorrente n. 61, e dunque della legittimità e congruità della sanzione irrogatagli e, perciò, dell'infondatezza dell'appello.

Il concorrente n. 61 ha infilato all'interno i due concorrenti (nn. 28 e 24), che lo precedevano fino a poco prima della curva a tornante di cui trattasi, forse

anche approfittando della traiettoria piuttosto ampia da entrambi questi ultimi prescelta (traiettoria che, peraltro, risulta simile a quella tenuta, rispetto alla stessa curva, da quasi tutti i concorrenti nei precedenti giri della medesima gara).

Tale condotta di gara è, di per sé, altamente spettacolare e indubbiamente potrebbe essere del tutto legittima; sicché non può astrattamente sanzionarsi.

Si deve, però, verificare concretamente se il sorpasso all'interno avesse, nel momento in cui avveniva, adeguato spazio e sufficiente velocità differenziale della vettura sorpassante rispetto a quella sorpassata per potersi effettivamente completare prima che il kart n. 28 avesse iniziato, secondo la sua normale e prevedibile traiettoria, una curva destinata a portarla in collisione con il n. 61.

3 – In proposito, il Collegio è giunto alla conclusione che il kart n. 61, che pure procedeva più velocemente del n. 28 e in posizione più interna rispetto alla curva di esso, si trovasse ancora in posizione più arretrata rispetto al n. 28 nel momento in cui quest'ultimo ha iniziato, secondo una traiettoria del tutto normale e prevedibile, la curva verso destra che si sta esaminando.

Un fotogramma, in particolare, convince di questa situazione: è quello in cui si vede il veicolo n. 28 con le ruote già girate verso destra e con il proprio avantreno quasi in linea con la tangente dell'apice del cordolo interno alla curva, mentre il kart. n. 61 è ancora arretrato (avendo l'avantreno quasi in linea con il retrotreno del n. 28), né ha iniziato a sterzare verso destra le proprie ruote (anche perché non è ancora arrivato all'apice del cordolo interno della curva).

Si ritiene che, al più tardi in tale momento, il concorrente n. 68 avrebbe dovuto prendere atto dell'insuccesso della manovra di sorpasso che, abilmente e legittimamente, aveva tentato di portare a compimento, cedendo la traiettoria (ove necessario anche mediante attivazione dei freni) al veicolo n. 28 che ancora non era riuscito né a raggiungere (almeno non del tutto), né tantomeno a sorpassare.

Se, viceversa, in tale fotogramma il kart n. 61 si fosse trovato un paio di metri più avanti, allora sarebbe spettato al kart n. 28 di cedere doverosamente la traiettoria, o allargando la propria ovvero ricorrendo all'uso dei freni; ma così non fu, per come è dato evincere dalla più accurata revisione dei filmati di gara.

In questi sensi, il T.N.A. condivide la motivazione, sopra riferita, con cui il Collegio dei commissari sportivi ha supportato l'irrogazione della sanzione.

È ben vero, infatti, che al momento del contatto tra i due kart era quasi certamente più avanzato il n. 61, rispetto al n. 28; nondimeno, la manovra (logica, coerente e prevedibile) di approccio alla curva da parte del n. 28 era iniziata prima che il n. 61 fosse riuscito a sopravanzare all'interno il kart rivale: sicché è il n. 61 che a quel punto avrebbe dovuto cedere strada, rinunciando al sorpasso non ancora perfezionato, e non invece il n. 28 a dover modificare la propria naturale traiettoria per agevolare un sorpasso che non era ancora avvenuto.

Ulteriore riprova, sebbene di per sé sola non dirimente (come può invece considerarsi il fotogramma testé descritto), della correttezza della conclusione raggiunta dal Collegio si rinviene nel rilievo che il kart n. 61 sia stato costretto – per poter completare un sorpasso per il quale non gli residuava il necessario spazio – a invadere il cordolo interno non solo con ambo le proprie ruote interne, ma anche con circa la maggior parte, o quasi, della superficie proiettata a terra del proprio veicolo; per potersi poi riallargare, tornando sulla pista, solo dopo che l’urto con il veicolo n. 28 aveva spinto quest’ultimo verso l’esterno della curva.

4 – Una volta riscontrata la sussistenza di un “*comportamento scorretto verso altri conduttori*” da parte del concorrente n. 61, ritiene il Collegio di dover disattendere *in toto* l’odierno gravame; non reputando sussistere ragioni, neppure equitative, per riconsiderare riduttivamente l’entità della sanzione inflitta.

La quale ultima, viceversa, si stima congrua e congruente ai fatti occorsi.

5 – In conclusione, l’appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente incameramento definitivo della cauzione versata.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d’appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e dispone l’incameramento della cauzione.

Così deciso in Roma il 7 gennaio 2013.

IL PRESIDENTE F.F. – ESTENSORE

(Cons. Ermanno de FRANCISCO)